



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

ALL. A)

**REGOLAMENTO  
PER GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DI  
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

---

## Sommario

<b>TITOLO I – PRINCIPI .....</b>	<b>3</b>
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia .....	3
Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi .....	3
Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia .....	4
<b>TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI .....</b>	<b>4</b>
Art. 5 - Lavori in economia .....	4
Art. 6 - Forniture in economia .....	6
Art. 7 - Servizi in economia .....	7
Art. 8 - Interventi misti .....	9
<b>TITOLO III - PROCEDIMENTO .....</b>	<b>9</b>
Art. 9 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento.....	9
Art. 10 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta .....	9
Art. 11 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario .....	9
Art. 12 - Atti della procedura.....	10
Art. 13 - Procedura per servizi e forniture di piccolo importo .....	11
Art. 14 - Scelta del contraente.....	11
Art. 15 - Forma dei contratti.....	12
Art. 16 - Contratti aperti.....	12
Art. 17 - Mezzi di tutela .....	12
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI .....</b>	<b>13</b>
Art. 18 - Interventi d'urgenza .....	13
Art. 19 - Lavori di somma urgenza.....	13
Art. 20 - Interventi d'urgenza a seguito di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco .....	14
Art. 21 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili .....	14
Art. 22 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette.....	14
Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi legali .....	14
Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici .....	15
Art. 25 - Alienazioni in economia.....	16
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA .....</b>	<b>17</b>
Art. 26 - Interventi affidati per cottimo .....	17
Art. 27 - Garanzie .....	17
Art. 28 - Revisione prezzi .....	17
Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.....	17
Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo .....	18
Art. 31 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive.....	18
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA .....</b>	<b>19</b>
Art. 32 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi.....	19
<b>TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>19</b>
Art. 33 - Verifica e collaudo .....	19
Art. 34 – Abrogazione delle norme preesistenti .....	19
Art. 35 - Entrata in vigore e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali.....	19

## TITOLO I - PRINCIPI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

### Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario;
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.

### Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP).
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 5 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

## Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare i seguenti importi:
  - a) per lavori euro 200.000,00; limitatamente ai lavori assunti in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 2 comma 2 il limite di spesa complessivo non può superare l'importo di euro 50.000,00;
  - b) per fornitura di beni o prestazione di servizi euro 193.000,00. Il valore di tale soglia è soggetto automaticamente ad adeguamento con il meccanismo previsto dall'art. 248 del D. Lgs. 163/2006;
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del D. Lgs. 163/2006 concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
3. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificialmente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
5. Non sono considerati artificialmente frazionati:
  - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
  - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 8, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
6. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato secondo la normativa al momento vigente in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

---

## TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

---

### Art. 5 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:
  - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
    - (1) *prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;*
    - (2) *riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;*



## Art. 6 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
  - a) Materiali, attrezzature e apparecchiature per gli uffici comunali, il magazzino comunale e tutti i vari servizi comunali, nonché per le scuole e relativi impianti;
  - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
  - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
  - d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
  - e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
  - f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
  - g) farmaci, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
  - h) materiali ed attrezzature destinate al soccorso e alla Protezione Civile;
  - i) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
  - j) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
  - k) combustibile per il riscaldamento di immobili;
  - l) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - m) materiali per l'igiene personale (sapone, salviette, carta igienica) destinato a dipendenti e utenti, materiali vari e attrezzature per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, degli arredi e degli automezzi;
  - n) attrezzature per il gioco e l'arredo delle aree verdi, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi e le palestre;
  - o) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
  - p) prodotti vivaistici per integrazione del patrimonio verde comunale;
  - q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets e derrate alimentari per buffet relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
  - r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
  - s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
  - t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;

- u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
  - v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
  - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
  - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
  - d) beni di ricambio e apparecchi integranti le reti tecnologiche asservite agli edifici;
  - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica);
  - f) apparecchiature atte alla regolazione del clima in ambiente chiuso;
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 5 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 7.

## **Art. 7 - Servizi in economia**

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al D. Lgs. 163/2006, come segue:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
  - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
  - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
  - d) servizi di telecomunicazione;
  - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
  - f) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
  - g) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
  - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, tenuta paghe, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
  - i) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

- j) servizi pubblicitari e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi, compresa la divulgazione di avvisi;
  - k) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, riprese televisive, filmati, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
  - l) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - m) servizi di sfalcio aree verdi e cigli stradali;
  - n) servizi di sgombero neve e spargimento sale;
  - o) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
  - p) servizio di terzo responsabile esercizio impianti termici ai sensi del D.P.R. 26/08/1993 n° 412;
  - q) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
  - r) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
  - s) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
  - t) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
  - u) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica;
  - v) servizi cimiteriali, quali operazioni di sepoltura e affini;
  - w) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al D. Lgs. 163/2006:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 6;
  - b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
  - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
  - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
  - e) servizi legali di cui all'articolo 23, alle condizioni e con le modalità ivi indicate; i servizi tecnici di cui all'articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
  - f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 5 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 6.

### **Art. 8 - Interventi misti**

- 1) Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b).
- 2) Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

---

## **TITOLO III - PROCEDIMENTO**

---

### **Art. 9 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento**

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicate nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento restano a carico del responsabile del servizio.

### **Art. 10 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta**

1. Gli interventi in amministrazione diretta vengono eseguiti con proprio personale dipendente o personale assunto per l'occasione.
2. Il responsabile di cui all'articolo 9, provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all'articolo 9, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

### **Art. 11 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario**

1. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dai Servizi competenti, da aggiornare con cadenza annuale.
2. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 9 richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
3. La lettera di invito di norma contiene:
  - a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
  - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
  - d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
  - e) le modalità e il termine di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
  - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
  - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, di cui al successivo art.16;
  - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti.
  - i) i requisiti generali e di idoneità professionale che devono possedere gli operatori economici.
4. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia sarà assoggettato a verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Tale verifica sarà eseguita prima dell'affidamento dei lavori.
5. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
  - b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
  - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
  - d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;
  - e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

## **Art. 12 - Atti della procedura**

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 18 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 19, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 9 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Relativamente ai lavori in economia è prevista la predisposizione della seguente documentazione:
  - a) per la esecuzione in amministrazione diretta, gli acquisti di materiale e noleggi occorre una relazione cui siano riportate le necessità, l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi finanziari per farvi fronte;
  - b) per i lavori affidati a cottimo, per un importo inferiore ad euro 40.000,00, di norma occorre redigere una perizia di stima dei lavori con le relative modalità, tempi di esecuzione, penali, eventuali allegati grafici ed elenco prezzi; per i lavori affidati direttamente di importo inferiore a euro 20.000,00, visto il carattere fiduciario del rapporto, la perizia di stima può essere sostituita dal preventivo della ditta, cui verrà inviata la conferma d'ordine. Il preventivo dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire l'esecuzione dei lavori.
  - c) per i lavori affidati a cottimo, per un importo pari o superiore a euro 40.000,00, sarà redatto un progetto definitivo/esecutivo.

### **Art. 13 - Procedura per servizi e forniture di piccolo importo**

1. Per i servizi e le forniture di importo fino a euro 2.500,00 si potrà procedere nel modo seguente:
  - all'inizio di ciascun esercizio, ogni Responsabile di Servizio, nell'ambito delle dotazioni finanziarie assegnategli con il piano esecutivo di gestione, quantifica la somma presunta occorrente nell'anno per dette spese, assumendo con determinazione i relativi impegni nei vari capitoli di bilancio. Le somme così impegnate potranno essere integrate con ulteriori impegni nel corso dell'anno;
  - a seguito dell'assunzione di tale determinazione, il Responsabile di cui all'art. 9 provvede all'ordinazione dei beni e dei servizi mediante un buono d'ordine, staccato da apposito blocco madre e figlia, con numerazione progressiva, ovvero ottenuto tramite apposita procedura informatica, debitamente sottoscritto e contenente il riferimento al capitolo di bilancio e all'impegno. Copia del buono d'ordine verrà trasmesso al fornitore del servizio o della fornitura.

### **Art. 14 - Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
  - a) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitative.
  - b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuate sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusive.

4. La scelta del contraente col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene adottata per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.). La lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
5. In caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell'affidamento e il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato la scelta.
6. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa.

### **Art. 15 - Forma dei contratti**

1. L'affidamento degli interventi (relativi a lavori, forniture e servizi) con il sistema del cottimo avviene mediante stipula di apposito contratto di cottimo.
2. Per gli interventi inferiori a € 40.000,00 il predetto atto si perfeziona con la sottoscrizione, da parte della ditta affidataria, dell'atto di aggiudicazione dell'intervento (non necessita pertanto la preventiva stipula del relativo contratto di cottimo).
3. Per gli interventi pari o superiori a € 40.000,00 e fino a € 100.000,00 i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata.
4. Per gli interventi pari o superiori a € 100.000,00 i contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa.

### **Art. 16 - Contratti aperti**

1. Per contratti aperti si intendono prestazioni di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo. Una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare;
  - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
  - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
  - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
  - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.

### **Art. 17 - Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del D. Lgs. 163/2006.

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

---

### **Art. 18 - Interventi d'urgenza**

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 9 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

### **Art. 19 - Lavori di somma urgenza**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 18, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscriverne riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del responsabile di cui all'articolo 9, questi procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

## **Art. 20 - Interventi d'urgenza a seguito di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco**

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 18 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 19 derivino da ordinanza emessa dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, saranno i singoli responsabili del Servizio a darvi attuazione con le modalità previste dal presente regolamento.

## **Art. 21 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi riguardino lavori finalizzati:
  - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
  - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
  - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
  - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare, in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente, non può superare:
  - nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 25.000,00;
  - nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 150.000,00.

## **Art. 22 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

## **Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi legali**

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al D. Lgs. 163/2006, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 20.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del D. Lgs. 163/2006.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 9, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.

3. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento, che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

## **Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici**

1. Per servizi tecnici si intendono:
  - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al D. Lgs. 163/2006, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 163/2006 (progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo);
  - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del D. Lgs. 163/2006;
  - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 9, comma 7, del D. Lgs. 163/2006;
  - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
  - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al D. Lgs. 163/2006, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
  - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/2006, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all'articolo 9.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
  - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
  - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
    - (1) *condizioni favorevoli per il Comune desumibili della metodologia di svolgimento dell'incarico;*
    - (2) *ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo;*

- (3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettere di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;*
- (4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;*
- (5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico ricavabile da curricula.*
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
  5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
    - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
    - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.
    - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
  6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
  7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del D. Lgs. 163/2006.
  8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
    - a) di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del D. Lgs. 163/2006;
    - b) di importo pari o superiore a 193.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del D. Lgs. 163/2006.
  9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

## **Art. 25 - Alienazioni in economia**

1. Le eventuali alienazioni di mobili, attrezzature ed oggetti obsoleti, fuori uso o non più di interesse per il Comune, vengono disposte dal responsabile del servizio competente, con determinazione corredata da perizia di stima. I mobili, attrezzi ed oggetti verranno ceduti al miglior offerente, a mezzo asta pubblica. Si prescinde dall'asta pubblica nel caso di beni stimati di importo fino a euro 500,00 alienati ad un importo pari o superiore a quello di stima.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, i mobili, le attrezzature e gli oggetti fuori uso, possono essere ceduti in permuta, previa perizia di stima, alle ditte venditrici di beni acquistati dal Comune in sostituzione.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

### Art. 26 - Interventi affidati per cottimo

1. I lavori per cottimo sono eseguiti e liquidati, come segue:
  - a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
  - b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
  - c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 9 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

### Art. 27 - Garanzie

1. Per affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 sono richieste le seguenti garanzie:
  - a) la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006;
  - b) le ulteriori garanzie di cui all'art. 129 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 103 del D.P.R. 554/99 (polizza C.A.R.). Per affidamenti di lavori di importo fino a euro 100.000,00 i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle polizza C.A.R. qualora siano muniti di polizza generica di responsabilità civile.

### Art. 28 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

### Art. 29 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 9, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
  - a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
  - b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

### **Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo**

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 9, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
  - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
  - b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
  - a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
  - b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
  - c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
  - d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
  - e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
  - f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
  - g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
  - h) dei pagamenti già effettuati;
  - i) delle eventuali riserve dell'impresa;
  - j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

### **Art. 31 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

---

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

---

### Art. 32 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono disposti dal responsabile di cui all'articolo 9, mediante ordinativo, che deve contenere:
  - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
  - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
  - c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.)
  - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
2. Il responsabile di cui all'articolo 9 verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
  - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
  - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
3. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva;
4. La liquidazione di servizi e forniture di piccolo importo di cui all'art. 13 viene effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio.

---

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

---

### Art. 33 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'art. 31, comma 2, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

### Art. 34 – Abrogazione delle norme preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

### Art. 35 - Entrata in vigore e inserimento nella raccolta dei regolamenti comunali

1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. L'ufficio segreteria provvederà ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali.